SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94A6479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 agosto 1994, n. 577.

Regolamento recante norme sui programmi di insegnamento teorico e pratico per il conseguimento della patente speciale di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, concernente le patenti di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale;

Visto l'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che al comma 2 dispone che i programmi di insegnamento per il rilascio delle patenti di servizio vengono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti;

Ritenuto di dover conformare i programmi di insegnamento e addestramento per il conseguimento della patente di servizio a quelli in uso presso il centro addestramento polizia stradale;

Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la relativa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 24 marzo 1994;

Sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

I programmi di insegnamento e di addestramento per il conseguimento della patente di servizio indicata dall'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono quelli in uso presso il centro addestramento polizia stradale riportati nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Essi sono formulati con riguardo alla conduzione di motoveicoli e di autoveicoli di servizio.

Art. 2.

Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio si articolano in una prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma previste dall'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico di cui all'art. 1, ed in una prova pratica consistente nelle verifiche di abilità di cui alla tabella *B*.

Art. 3.

Non può partecipare ai corsi e non può sostenere l'esame chi non ha i requisiti psico-fisici indicati dall'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando, per il personale delle Forze di polizia, gli specifici requisiti psico-fisici richiesti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Le patenti di guida di primo grado, certificati 1 e 2/*B*, rilasciate dal centro addestramento polizia stradale di Cesena, equivalgono a tutti gli effetti alle patenti di servizio indicate dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 agosto 1994

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 166

TABELLA *A*

PROGRAMMA DI CORSO

Corso organizzato su quattro settimane e finalizzato al solo conseguimento della patente di servizio di cui all'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Periodi (ora di 40 minuti) assegnati:

alla teoria 46;

alla pratica 69.

TEORIA
(Motoveicoli e autoveicoli)

1) *Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale:*

- Denom. topogr. stradali; segnaletica; segnali manuali, segn. luminosi; pericoli e manovre connesse.

- Corretto uso della strada da parte del conducente; prudenza, civismo, rispetto degli altri utenti; inquinamento atmosferico, acustico e protezione dell'ambiente; condotta di guida ed etica professionale; incombenze relative all'uscita ed al rientro del veicolo; custodia del veicolo e della dotazione di bordo; circolazione dei veicoli di servizio.

- Norme di comportamento rispetto e pericoli connessi, ed in particolare:

velocità e suoi limiti, distanza di sicurezza e mano da tenere; comportamento ai crocevia; precedenze; sorpassi; arresto; fermata; sosta; parcheggio; partenza; cambio corsia e di direzione; ingombro della carreggiata; circolazione su autostrade e strade extraurbane; uso degli occhiali; uso apparato R.T.; uso luci posizione; anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, dispositivi segnalazione acustica; funzione dei catadiottri;

comportamento dei convogli militari; patenti di guida ministeriali; durata e conferma della validità, sospensione e revoca, indisponibilità di conducenti abilitati, guida di veicoli con targa civile.

2) *Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:*

- Manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; impiego di essi ed adeguamento alle loro caratteristiche ed alle condizioni fisiche del conducente, alle condizioni della strada, a quelle meteorologiche e di traffico.

- Conseguenze degli incidenti stradali con particolare riguardo al coinvolgimento di veicoli di servizio; responsabilità disciplinari, responsabilità penale, responsabilità patrimoniale; copertura assicurativa; trattazione amministrativa dell'incidente.

- Pneumatici con battistrada eccessivamente usurato; pneumatici con pressioni differenti; fianchi dei pneumatici con lesioni; ammortizzatori scarichi; freni squilibrati.

- Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente: stanchezza, stati di ipnosi (medicinali), stati emotivi (ansia), fretta, rabbia, dolore, ... pasti abbondanti o cibi pesanti; mancata aerazione dell'abitacolo.

- Condizioni della strada: fondo ghiacciato, fondo scivoloso causa prima pioggia, fondo coperto di foglie, di pietrisco; entrata ed uscita da galleria; nebbia fitta o a banchi; abbagliamento da sole; acquaplaning; pericoli connessi con effettuazione scorte.

- Uso cinture di sicurezza; uso del casco.

- Conoscenza norme relative al comportamento del conducente in caso di incidente: (doveri ed obblighi di uff. e agt. di p.g.) protezione veicolo; spostamento dello stesso; segnalazione ai veicoli che sopraggiungono, (viabilità), soccorso agli infortunati; chiamate via radio per soccorso medico, pattuglie o volanti di ausilio; individuazione persone e mezzi coinvolti; individuazione testimoni; coinvolgimento veicoli trasportanti merci pericolose.

3) *Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:*

- Scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado - codice di comportamento del soccorritore - incoscenza e trauma cranico (segni, interventi, posizione di sicurezza) - stato di shock (segni, interventi, posizione di sicurezza) - emorragie (interne, esterne, trattamenti) - lesioni all'apparato respiratorio (segni interventi posizione di sicurezza) - lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti) - arresto respiratorio (segni, trattamenti) - ustioni (segni, trattamenti) - lesioni all'apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti) - frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti) - come riconoscere che l'infortunato è in vita - comportamenti in presenza di fumo e fiamme.

4) *Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:*

- equipaggiamento veicoli di servizio;

- pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, uso, gonfiaggio, battistrada;

- dispositivi di frenatura: funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli;

- conoscenza sommaria del motore: distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento;

- degli organi di trasmissione: innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale;

- (manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; uso cinture di sicurezza; uso casco, vedi punto 2);

- significato delle spie: interventi conseguenti.

PRATICA

AUTOCONDUZIONE

A) *Nozioni preliminari.*

1) Autoveicoli - guida - variazioni virtuali del loro ingombro al variare della velocità.

2) Principali organi e comandi - loro sede, denominazione, funzioni, modalità di azionamento.

3) Controllo dell'autoveicolo prima della utilizzazione - cosa e come controllare.

4) Terminata utilizzazione - adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimenti, ispezione finale.

5) L'autista in uniforme - esigenze formali.

6) Appropriati movimenti per salire e scendere dall'autoveicolo (esigenze di servizio portano a situazioni di repentinità).

7) Al posto di guida - corretto assetto - (dove e come gli occupanti devono portare le armi).

8) Autoveicolo fermo - adempimenti tecnici e cautele (salita, discesa, sterzatura a monte, ceppi e simili, ecc.).

9) Dove e come parcheggiare (no in curva, dossi situazioni di ingombro al traffico, passi carrai, ecc.).

10) Autoveicoli dotati di apparati R.T. - cautele.

B) *Istruzioni propedeutiche ad autoveicolo fermo e con spostamenti nei limiti dello stretto indispensabile.*

1) Azionamento leva cambio - messa a folle - avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternamente - fermare il motore.

2) Frizione e cambio - innesti di velocità in sequenza - a crescere e a diminuire - giri del motore e delle ruote motrici - doppia debraiata ed accelerazione del motore per favorire le manovre di cambio a decrescere.

3) Il motore può «frenare» - l'importanza di ridurre la velocità con razionale uso del cambio, del motore o del freno motore.

4) Freni di servizio e freno a mano di stazionamento. Freni meccanici - idraulici - a sistema misto - ad aria compressa (secondo il tipo del veicolo) - loro azionamento e funzionamento.

5) Frenate per normali manovre d'arresto - frenate per repentine e necessitate manovre di arresto - come si eseguono - tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.

C) *Addestramento all'autoconduzione (in luoghi non aperti al traffico).*

1) Controllo strumenti cruscotto - cambio a «folle» avviamento motore - prima velocità - breve spostamento - frenatura - frizione solo nell'imminenza dell'arresto - folle - arresto motore - freno di stazionamento.

2) Come sopra con progressione in più estesi spostamenti e con maggior frequenza di frenatura e di arresto.

3) Come sopra, con sequenza di innesti di rapporti di velocità in crescere e scalare, ulteriormente aumentando la frequenza delle frenature, ecc.

4) Come sopra con maggiori spostamenti e crescere di rapidità nella esecuzione delle manovre di cambio anche con doppia debraiata - frenatura - arresto - ecc.

5) Frenate rapide per arresti repentini e tempestivi di fronte ad esigenze (turbative) prima note e poi improvvise.

6) Moto libero su percorso predeterminato (velocità particolarmente moderata e rigidi criteri di prudenza).

7) Come sopra concedendo graduali aumenti di velocità pur sempre in limiti di moderazione e prudenza.

8) Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile in vista di prossime esercitazioni sulla viabilità ordinaria:

· distanza di sicurezza dal veicolo che precede adeguandola al variare della velocità;

· frequenti manovre di cambio, frenatura, fermate e riprese del moto;

· frenate come in C. 5 tenendo conto del traffico retrostante;

· essere sorpassati - sorpassare - impegno attentivo su veicoli antistanti e retrostanti - uso dei retrovisori;

· cambio di direzione, strada, corsia; svolta a destra ed a sinistra, fermata sul limite destro e ripresa del moto;

· immissione nel flusso della circolazione, impegno ed attraversamento di incroci, arresto allo stop dare precedenza - ripresa del moto previe attente ispezioni visive;

· partenza, fermate ed arresti di moto in salita, in discesa - freno di stazionamento (cautele accessorie: cambio - cunei - sterzo a monte - ecc.);

· inversione di marcia - retromarcia - in situazioni di visibilità diretta ed indiretta (retrovisori - luce retromarcia - segnalazioni ausiliarie - ecc.) - ingombri di carreggiata;

· disfunzioni e/o avarie all'autoveicolo - segnalazioni da fare - come comportarsi;

· fermate e soste delle autocolonne - esigenze formali e disciplinari.

9) Come sopra fino ad adeguata preparazione per poter affrontare le difficoltà della viabilità ordinaria e del traffico.

10) Come in C. 8 ma in situazione notturna (solo in vista di addestramenti notturni sulla viabilità ordinaria).

D) *Addestramento sulla viabilità ordinaria.*

1) Esercitazioni in alternanze e varietà di specie secondo quanto in C. 8 lungo i prestabiliti itinerari esterni fuori e dentro i centri abitati con criteri di gradualità sia rispetto alle caratteristiche della strada sia a riguardo a quelle del traffico sulle stesse gravante. Idem rispetto a progressioni di difficoltà correlate ad altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).

2) Come sopra per addestramento in ore notturne (previo addestramento preliminare come detto in C. 10).

3) Addestramento ad essere trainati o a trainare per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti di strade privi di traffico ordinario e sempre sotto controllo e cautele da parte dell'istruttore).

MOTOCONDUZIONE

A) *Nozioni preliminari.*

1) Motoveicoli - movimento - equilibrio - loro ingombro virtuale al variare della velocità.

2) Principali organi e comandi - loro sede, denominazione, funzioni, modalità di azionamento.

3) Controllo del motoveicolo prima dell'utilizzazione - cosa e come controllare.

4) Terminata utilizzazione, adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimento, ispezione finale.

5) Equipaggiamento del motociclista: casco e suo allacciamento - occhiali adeguati - protezione delle mani, calde quando è freddo; fresche quando è caldo - aria di fronte e vortici, protezione, ecc.

6) Appropriati movimenti per montare e smontare dal motoveicolo - adeguamento rispetto al tipo e peso del veicolo.

7) Assetto del motociclista - suo corretto posizionamento - regolazione del parabrezza - cautele ed impegno attentivo nella marcia.

8) Motoveicolo fermo - staffa laterale accessoria per sole esigenze di urgente allontanamento dal motoveicolo.

9) Dove e come parcheggiare il motoveicolo - idem per coppie (pattuglia) o pluralità di motoveicoli particolare circospezione circa la natura e lo stato della pavimentazione di appoggio (possibili variazioni dello stato stesso al variare della temperatura o per pioggia o simili - ecc.).

10) Motoveicoli dotati di apparati R.T. - cautele.

B) *Istruzioni a motoveicolo fermo su cavalletto di sostegno.*

1) Azionamento leva cambio (e manovre necessarie frizioni, rotazioni di controllo e consenso della ruota motrice, ecc.) - messa a «folle» - avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternamente - fermare il motore - a veicolo fermo il motore per lungo tempo in funzione si surriscalda.

2) Frizione e cambio - innesti di velocità in sequenza a crescere e a diminuire - giri del motore - frizione ed adeguate accelerazioni per favorire le manovre di cambio a decrescere.

3) Il motore può «frenare» - l'importanza di ridurre la velocità con razionale uso del cambio e del motore.

4) Freno posteriore ed anteriore - loro funzionamento ed afferenti effetti - azionamento adeguatamente proporzionato - registrazione speditiva dei freni - fenomenica negativamente influenzate l'efficienza dei freni (operazioni di lavaggio - pioggia - residui grassi - acqua, ecc. - cautele opportune - saggio della efficienza dei freni in partenza, ecc.).

5) Frenata per normali manovre di arresto - frenata per repentine e necessitate manovre di arresto - come si eseguono - tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.

C) *Addestramento alla motoconduzione (in luoghi non aperti al traffico).*

1) Folle - avviamento motore - prima velocità - breve spostamento - frenatura frizione solo nell'imminenza dell'arresto - folle - arresto motore - stato di quiete - messa sul cavalletto (pluralità di esercitazioni convenzionali, segnalazioni, traguardi sul terreno, ecc.).

2) Come sopra con progressione in più estesi spostamenti e con maggior frequenza di manovre di frenatura e di arresto.

3) Come sopra con sequenza di innesti di rapporti di velocità in crescere e scalare ulteriormente aumentando la frequenza delle frenature, ecc.

4) Come sopra con maggiori spostamenti e crescere di rapidità nell'esecuzione delle manovre di cambio - frenatura - arresto - ecc.

5) Frenate rapide per arresti repentini e tempestivi di fronte ad esigenze (turbative) prima note e poi improvvise.

6) Moto libero su percorso interno predeterminato (velocità particolarmente moderata e rigidi criteri di prudenza).

7) Come sopra concedendo graduali aumenti di velocità pur sempre in limiti di moderazione e prudenza (dislocare movieri per l'isolamento del percorso lungo il quale l'allievo si addestra).

8) Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile in vista di prossime esercitazioni esterne sulla viabilità ordinaria con gruppi di motociclisti:

· istruttori in apertura e chiusura di motocolonna;

· rispetto delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede adeguandole al variare della velocità;

· frequenti manovre di cambio, frenatura, fermate e riprese del moto;

· frenate come in C. 5 tenendo conto del traffico retrostante;

· essere sorpassati - sorpassare - impegno attentivo sul motoveicolo anteposto - consapevolezza della presenza del motoveicolo retrostante;

· cambio di direzione, strada, corsia, svolte a destra ed a sinistra, fermate sul limite destro e ripresa del moto;

· immissione nel flusso della circolazione, arresto agli incroci stop con ripresa del moto previe attente ispezioni visive;

partenze ed arresti di moto in salita, in discesa. problemi di stazionamento del veicolo;

· disfunzioni o guasti: segnalazioni da fare; come comportarsi;

· fermate e soste delle motocolonne - esigenze formali e disciplinari.

9) Come sopra fino ad adeguata preparazione per poter affrontare le difficoltà esterne.

10) Come in C. 8 ma in situazione notturna (solo in vista di addestramenti esterni notturni).

D) *Addestramento per gruppi all'estero.*

1) Esercitazioni in alternanze e varietà di specie secondo quanto in C. 8 lungo i prestabiliti itinerari esterni con criteri di gradualità sia rispetto alle caratteristiche delle strade sia riguardo a quelle del traffico sulle stesse gravante. Idem rispetto a progressioni di difficoltà correlate ad altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).

2) Come sopra per addestramento in ore notturne (previo addestramento preliminare come detto in C. 10).

3) Addestramento ad essere trainati o a trainare per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti stradali privi di traffico ordinario e sotto controllo e cautele degli istruttori).

TABELLA *B*

PROVE PRATICHE

PER PATENTE DI SERVIZIO PER MOTOVEICOLO

1) *Prova di frenata:* al termine di un percorso rettilineo di 25 mt., disegnare un quadrato di un metro. Il candidato, partendo dalla base del percorso, deve passare alla 2ª marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore non esca dal quadrato.

2) *Passaggio in corridoio stretto:* delimitare con coni posti a 50 cm., l'uno dall'altro, un corridoio di 6 mt. di lunghezza, largo quanto la massima larghezza della moto utilizzata, più 30 cm. (15 cm. per parte). Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità senza colpire i coni che lo delimitano.

3) *Prova di slalom:* disporre 5 coni in linea retta alla distanza di 4 mt., l'uno dall'altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e all'altra ciascuno dei 5 coni, scostandosi da essi il meno possibile senza farli cadere.

4) *Prova dell'otto:* disegnare un otto con raggio di 3,5 mt. (8 mt.). Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i due coni fulcro.

Penalizzazioni:

1) abbattere uno o più coni;

2) saltare un cono-disegnare un percorso irregolare;

3) allontanarsi eccessivamente dai coni;

4) mettere un piede a terra;

5) impiegare un tempo eccessivo (oltre i 45 secondi);

6) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità;

7) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore oltre il quadrato (prova di frenata).

PER PATENTE DI SERVIZIO PER AUTOVEICOLO

- Prova consistente nella guida su un percorso misto per un tempo non inferiore ai venti minuti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 139 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, è il seguente:

«Art. 139 *(Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale).* — 1. Il personale già in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalità dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende.

2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente.

3. La patente rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'art. 138 è alternativa a quella prevista dal comma 1».

— L'art. 341 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, è così formulato:

«Art. 341 *(Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale).* — 1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.

2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.

3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.

4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da:

a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;

b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro;

c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.

5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.

6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.

7. La patente di servizio è valida per cinque anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal prefetto al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.

8. La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al prefetto che l'ha rilasciata».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 139 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— L'art. 121 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 61 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e dell'art. 6 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, è il seguente.

«Art. 121 *(Esame di idoneità).* — 1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove *d'esame* non possono essere sostenute prima che *sia trascorso un mese* dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

9. *A partire dal 1° gennaio 1995* la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova *deve trascorrere almeno un mese.*

11. *Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.*

12. *Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116*».

Nota all'art. 3:

— L'art. 119 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e dagli articoli 4 e 15 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, è il seguente:

«Art. 119 *(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).* — 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato *o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato *nei gabinetti medici.*

3. *L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.*

4. *L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:*

a) dei mutilati e minorati fisici. *Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;*

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, *autotreni ed autoarticolati,* adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.

6. *Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.*

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) *i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D*

9. *I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.*

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici».

94G0622

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 ottobre 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 12 agosto 1994 con cui è stato determinato il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 398253 in data 12 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1994, con cui è stato determinato il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1994 e scadenza nel mese di marzo 1995;

Considerato che per mero errore materiale al secondo comma del dispositivo del suddetto decreto è stata indicata, quale spesa per interessi da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro quinquennali 1° settembre 1990, la somma di L. 447.351.475.350 anziché di L. 447.351.475.600, e, di conseguenza, quale spesa complessiva recata dal suddetto decreto, la somma di L. 3.045.970.225.350 anziché di L. 3.045.970.225.600;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del suddetto decreto;

Decreta:

Il secondo comma del dispositivo del decreto ministeriale del 12 agosto 1994, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.045.970.225.600, così ripartite:

L. 717.713.750.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990;

L. 447.351.475.600 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990;

L. 445.477.500.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 470.226.250.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 519.723.750.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992;

L. 445.477.500.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6606

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 luglio 1994.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato di Oneglia e della zona litoranea circostante ricadenti nel comune di Imperia.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 21 settembre 1962, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona collinare di Oneglia nel comune di Imperia;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 6 dicembre 1962, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona costiera nel comune di Imperia;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1963, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona di Parrasio, Rio Baitè e Piazzale Roma;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 04775 dell'8 giugno 1992, con nota n. 322 dell'11 marzo 1993 e con nota n. 06181 del 20 luglio 1993 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'abitato di Oneglia e della zona litoranea circostante ricadente nel comune di Imperia e così perimetrata:

Nord-Ovest - lungomare Amerigo Vespucci, dal Rio Baitè fino al ponte sul torrente Impero, breve tratto di via De Sonnaz fino all'incrocio con via della Foce, via della Foce, in direzione nord fino allo sbocco su via della Repubblica, tratto di via della Repubblica dall'incrocio con via della Foce fino all'incrocio con via Schiva, attraversamento in direzione nord in linea retta fino al civico n. 13 di via Parini, via Parini, attraversamento in direzione est di largo M. Piana, piazza Rossini, via Don Abbo il Santo, via Puccini in direzione nord, via XXV Aprile, fino all'incrocio con via Magenta; Est - confine della zona vincolata *ex lege* n. 1497/1939, con decreto ministeriale 13 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 21 settembre 1962 e con decreto ministeriale 16 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 6 dicembre 1962; Sud-Ovest - il mare dalla spianata Peri fino alla foce del Rio Baitè, tratto del Rio Baitè fino al lungomare Amerigo Vespucci;

Considerato che il medesimo ufficio periferico ha evidenziato come l'area predetta si qualifichi quale un complesso di particolare pregio paesistico-ambientale e di notevole importanza panoramica in quanto la parte più antica dell'abitato di Oneglia, che si sviluppa intorno alla chiesa di S. Giovanni, e la parte ottocentesca, che si snoda intorno alla piazza Dante, hanno notevole interesse estetico e tradizionale per il caratteristico aspetto che formano gli edifici ivi esistenti, in un susseguirsi di tipiche schiere e di isolati tipologicamente significativi, con scorci panoramici dalle strade interne, interessi ambientali connessi con i tipici percorsi pedonali, inquadrature panoramiche dal mare e dalle colline circostanti già sottoposte a vincolo *ex lege* n. 1497/1939; la zona che si sviluppa davanti alla calata Cuneo, è l'espressione più concreta e significativa della tradizione portuale della città marinara e costituisce la qualificata e caratteristica fascia di primo piano dell'abitato nelle visuali dal mare; la fascia costiera tra il porto di Oneglia ed il rio Baitè, solo in parte conservata e per altri tratti edificata nel periodo post-bellico, è comunque la fascia di primo piano nelle inquadrature della città dal mare e si configura quale cornice dell'abitato tradizionale;

Considerato che il piano territoriale di coordinamento paesistico non prevede una tutela idonea della zona in questione;

Rilevata l'inerzia degli enti locali preposti alla tutela ambientale;

Considerato che il comune di Imperia ha avviato iniziative edilizie di particolare incidenza paesistica che rischiano di sconvolgere il tessuto edilizio esistente con grave pregiudizio per gli interessi ambientali sopradescritti;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area in questione ad un idoneo provvedimento che garantisca un'efficace salvaguardia delle valenze paesistico-ambientali presenti ed altresì renda omogenea ed organica la tutela *ex lege* n. 1497/1939, integrando il vincolo già operante sull'abitato *iuxta* il decreto ministeriale 13 luglio 1962 ed il decreto ministeriale 16 novembre 1962 e quello operante su Porto Maurizio *iuxta* il decreto ministeriale 19 febbraio 1963 che costituisce l'altro polo storicamente e paesisticamente importante del territorio di Imperia;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla proposta di vincolo dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 1° e 2 febbraio 1994;

Decreta:

L'abitato di Oneglia e la zona litoranea circostante ricadenti nel territorio comunale di Imperia, così come sopra perimetrati, sono dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e pertanto soggetti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 luglio 1994

Il Ministro: FISICHELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 278

IMPERIA
ONEGLIA
MOLO
LUNGO
FANALE
EX FERRIERE
IMPERO
BORGO
VESPUCCI

94A6610

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1994.

Riformulazione delle modalità di riscossione e versamento delle oblazioni stabilite dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, prevista dal decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, con il quale si sono stabilite le modalità di riscossione e versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, che fissa nuovi termini per il versamento dell'oblazione rispetto a quelli stabiliti con il predetto decreto ministeriale;

Visto l'art. 1, comma 7, del predetto decreto-legge n. 551 del 1994, con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, sono riformulate le modalità di riscossione e versamento delle oblazioni previste dall'art. 1, commi 2 e 3, del citato decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, restando salvi tutti gli altri effetti del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento dell'oblazione di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, a modifica di quanto stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, va effettuato, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 1994, per l'importo fisso e, in quattro rate per la restante parte, rispettivamente, entro il 15 dicembre 1994, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. Detta restante parte dell'oblazione può essere versata anche in una unica soluzione entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Le oblazioni fisse di L. 2.000.000 e di L. 5.000.000, di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 551 del 1994, vanno versate in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994 ed, in ogni caso, separatamente dalle altre somme eventualmente dovute a titolo di oblazione. Le oblazioni fisse di L. 2.000.000 vanno versate separatamente da quelle di L. 5.000.000.

2. Sul retro del bollettino di conto corrente postale di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, nello spazio riservato alla causale, oltre all'indicazione del comune ove è ubicato l'immobile, va indicato se trattasi di versamenti per ammontari fissi oppure di versamento in unica soluzione o rateale. Nell'ipotesi in cui all'atto del versamento dell'importo fisso o della prima rata, la somma dovuta sia ridotta dell'ammontare già versato in base a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, detta indicazione deve essere riportata nello spazio del bollettino di conto corrente riservato alla causale con la specificazione degli estremi del versamento già effettuato.

3. Le attestazioni dei pagamenti effettuati entro il 15 dicembre 1994 sono allegate alle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1994

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

p. *Il Ministro del tesoro*
CICU

94A6637

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 settembre 1994.

Determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici per il periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1993.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 23, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C)* dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati a partire dal 1° ottobre 1964, è stato stabilito nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Considerato che con precedenti decreti si è provveduto a determinare annualmente il suddetto coefficiente di rivalutazione fino al 1992;

Visto il decreto ministeriale n. 252 del 18 ottobre 1993, registrato dalla Ragioneria centrale al n. 185 del registro dei decreti in data 25 ottobre 1993, con il quale il coefficiente di cui trattasi è stato stabilito in 1.767 per l'anno 1992;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica n. 10977 del 1° luglio 1994 con la quale viene comunicato che il coefficiente per moltiplicare valori espressi in lire per l'anno 1993 è pari a 1,0362 per cui il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1993 risulta per arrotondamento pari a 1.831 (1.767 × 1,0362);

Decreta:

Articolo unico

Il rapporto di cui alla lettera *C)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale per il periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1993 in 1.831 (milleottocentotrentuno).

Roma, 7 settembre 1994

Il Ministro: RADICE

94A6613

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1994.

Individuazione delle circoscrizioni della regione Lazio che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991 che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni:

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale media nazionale degli iscritti alla prima classe della lista di collocamento rispetto alla popolazione residente in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 12,26%;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Lazio del 7 aprile 1994 modificata nella riunione del 23 maggio 1994 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1ª classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Considerato che tutte le circoscrizioni delle province di Frosinone e Latina, nonché parti delle circoscrizioni di Colleferro, di Pomezia, di Rieti e di Roma, sono comprese nei territori di cui al citato testo unico n. 218 e che pertanto ai contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese ubicate nelle predette circoscrizioni o parti di circoscrizioni continua ad applicarsi l'art. 5, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1994 da imprese operanti nelle parti delle circoscrizioni di Colleferro, Pomezia e Rieti non ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle seguenti circoscrizioni interamente non ricomprese nei predetti territori:

circoscrizione di Civitavecchia;

circoscrizione di Guidonia;

circoscrizione di Monterotondo;

circoscrizione di Fiano Romano;

circoscrizione di Tivoli;

circoscrizione di Poggio Mirteto;

circoscrizione di Tarquinia.

Nelle predette aree, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni, per il periodo suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6614

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 1994.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia la quale ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1994, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1994-95 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia e destinati alla produzione di V.Q.P.R.D.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6638

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 settembre 1994.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1992 con il quale l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è stato autorizzato al trapianto di rene tra persone viventi;

Viste le istanze presentate dal commissario regionale dell'ospedale di Niguarda Ca' Granda di Milano in data 18 maggio 1994 e 27 giugno 1994 intese ad ottenere la cancellazione e l'inclusione di sanitari, nonché la sostituzione del responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato a sostituire il prof. Lino Belli con il prof. Domenico Forti, primario di ruolo della divisione di chirurgia generale e dei trapianti addominali Pizzamiglio II, quale responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di rene tra persone viventi con decreto ministeriale 7 settembre 1992, nonché a cancellare i dottori Ernesto Del Favero, Federico Romani e Franco Riolo e ad includere i seguenti sanitari:

Colella dott. Giovanni, assistente chirurgo presso la seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Ballabio dott. Andrea, assistente chirurgo presso la seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pirotta dott. Vincenzo, assistente chirurgo presso la seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 2.

Il commissario regionale dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6611

DECRETO 30 settembre 1994.

Autorizzazione al Policlinico «Careggi» di Firenze al trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze in data 19 ottobre 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto del rene tra persone viventi presso il Policlinico «Careggi» di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1990 di autorizzazione al Policlinico «Careggi» di Firenze al prelievo e trapianto di rene da cadavere;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 6 luglio 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta

Art. 1.

Il Policlinico «Careggi» di Firenze è autorizzato al trapianto del rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto vengono eseguite presso il nuovo gruppo operatorio del padiglione di chirurgia generale del Policlinico «Careggi» di Firenze dai seguenti sanitari:

Boffi prof. Lamberto, primario chirurgo dell'unità operativa di chirurgia generale I dell'Università degli studi di Firenze;

Rizzo prof. Michelangelo, direttore primario presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Grechi prof. Giovanni, primario-direttore presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Boncinelli prof. Sergio, primario responsabile del servizio di rianimazione II dell'Università degli studi di Firenze;

Pagni prof. Elio, primario anestesista dell'unità operativa di anestesia I dell'Università degli studi di Firenze;

Nicita prof. Giulio, professore associato/aiuto presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Fiorelli prof. Carlo, professore associato/aiuto presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Carini prof. Marco, professore associato/aiuto presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Ponchietti prof. Roberto, professore associato/aiuto presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Selli prof. Cesare, professore associato/aiuto presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Di Cello dott. Valerio, aiuto chirurgo ospedaliero presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Lunghi dott. Francesco, aiuto chirurgo ospedaliero presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Trippitelli dott. Alfredo, aiuto chirurgo ospedaliero presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Bacci dott Giovacchino, aiuto chirurgo dell'unità operativa di chirurgia generale I dell'Università degli studi di Firenze;

Caridi dott. Gabriele, aiuto chirurgo dell'unità operativa di chirurgia generale I dell'Università degli studi di Firenze;

Zocchi dott. Giuseppe, aiuto chirurgo dell'unità operativa di chirurgia generale I dell'Università degli studi di Firenze;

Mottola dott. Antonio, assistente presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Villari dott.ssa Donata, assistente presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Taddei dott. Gino, assistente chirurgo dell'unità operativa di chirurgia generale I dell'Università degli studi di Firenze;

Bartoletti dott. Riccardo, assistente medico presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze.

Art. 3.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6612

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 giugno 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1937, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

Sono istituiti i seguenti indirizzi:

chimica analitica;
chimica inorganica e dei materiali;
chimica organica;
chimica fisica;
chimica dei sistemi biologici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami per anno accademico: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592 e dal R.S. n. 269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno un quarto dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno due terzi di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a secondo della natura degli insegnamenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri e può indicare eventuali propedeuticità.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

TRIENNIO PROPEDEUTICO

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati:

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

BIENNIO.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami nel triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in cinque indirizzi alcuni dei quali sono articolati in orientamenti.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Indirizzo: chimica analitica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);
2) chimica analitica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);
4) laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

I corsi di chimica analitica (secondo corso e laboratorio di chimica analitica) (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica analitica (terzo corso) e laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

Indirizzo: chimica fisica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);
2) chimica fisica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e di laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo: chimica inorganica e dei materiali.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);
2) chimica inorganica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Indirizzo: chimica organica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica organica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Indirizzo: chimica dei sistemi biologici.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica-fisica biologica
2) laboratorio di chimica fisica biologica;
3) chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica organica (terzo corso).

I corsi di chimica fisica biologica e laboratorio di chimica biologica e così pure i corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica.

Gli studenti che intendano seguire nel biennio l'indirizzo di chimica dei sistemi biologici debbono scegliere i due corsi opzionali fra i seguenti:

biologia molecolare;
genetica;
microbiologia generale:
biologia cellulare.

Viene quì appresso riportato l'elenco degli insegnamenti opzionali:

1) biochimica applicata;
2) biochimica cellulare;
3) biochimica degli alimenti;
4) biochimica industriale;
5) biocristallografia;
6) biologia cellulare;
7) biologia generale;
8) biomateriali;
9) biopolimeri;
10) chemiometria;
11) chimica analitica clinica;
12) chimica analitica degli inquinanti;
13) chimica analitica dei processi industriali;
14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
15) chimica analitica separativa;
16) chimica analitica strumentale;
17) chimica bioinorganica;
18) chimica bioorganica;
19) chimica bromatologica;
20) chimica computazionale;
21) chimica degli alimenti;
22) chimica dei composti di coordinazione;
23) chimica deî composti eterociclici;
24) chimica dei composti organometallici;
25) chimica dei metalli e delle leghe;
26) chimica dei processi biotecnologici;
27) chimica del restauro;
28) chimica dell'ambiente;
29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
30) chimica delle macromolecole;
31) chimica delle sostanze coloranti;
32) chimica delle sostanze organiche naturali;
33) chimica dello stato solido;
34) chimica e tecnologia dei polimeri;
35) chimica elettroanalitica;
36) chimica farmaceutica e tossicologica;
37) chimica fisica ambientale;
38) chimica fisica biologica;
39) chimica fisica dei fluidi;
40) chimica fisica dei materiali;
41) chimica fisica dei polimeri;
42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
43) chimica fisica della catalisi;
44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
45) chimica fisica industriale;
46) chimica fisica organica;
47) chimica industriale;
48) chimica inorganica industriale;
49) chimica merceologica;
50) chimica metallorganica;
51) chimica organica fisica;
52) chimica organica industriale;
53) chimica per la conservazione dei beni culturali;
54) chimica supramolecolare;

55) chimica teorica;
56) cinetica chimica e dinamica molecolare;
57) cristallochimica;
58) didattica della chimica;
59) elettrochimica;
60) elettrochimica applicata;
61) fotochimica;
62) genetica;
63) geochimica;
64) laboratorio di chimica delle macromolecole;
65) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
66) meccanismi di reazione in chimica organica;
67) metodi analitici in chimica industriale;
68) metodi fisici in chimica inorganica;
69) metodi fisici in chimica organica;
70) metodi matematici e statistici;
71) microbiologia generale;
72) mineralogia;
73) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
74) radiochimica;
75) recupero e riciclo dei materiali;
76) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
77) sintesi e tecniche speciali organiche;
78) spettroscopia molecolare;
79) stereochimica;
80) storia della chimica;
81) strutturistica chimica;
82) termodinamica chimica.
83) trattamento chimico dei rifiuti.

Nel manifesto degli studi pubblicato annualmente verranno specificati gli insegnamenti opzionali attivati.

Lo studente può scegliere come opzionali uno o più insegnamenti fondamentali di un indirizzo diverso da quello prescelto.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sotitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà, per la prova di accertamento unica prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi secondo le norme dell'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Norme transitorie.

Gli studenti iscritti con il vecchio ordinamento al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento, possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Gli studenti possono optare per il nuovo ordinamento con la convalida degli esami sostenuti, fatto salvo quanto previsto dal presente nuovo ordinamento e secondo le modalità stablite dalla facoltà.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Quando la facoltà si sarà adeguata al presente nuovo ordinamento la sua applicabilità avrà inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso, e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1989, n. 109, e nella tabella XIX.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1993

Il rettore: TECCE

94A6623

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 gennaio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche del 5 aprile 1989, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei ricercatori di quattrordici posti;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Preso atto del parere favorevole comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 18 gennaio 1994, prot. n. 3698, in merito all'ampliamento dell'organico dei ricercatori;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 4 (art. 57), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di scienze politiche è modificato da ventiquattro a trentotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 gennaio 1994

Il rettore: BAUSOLA

94A6624

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1993 riportante modificazioni all'ordinamento didattico nazionale con l'introduzione della nuova tabella XXVII-*ter* per l'istituzione di diplomi universitari;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di farmacia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 5 maggio 4 e 8 giugno 1994 concernenti l'istituzione dei diplomi universitari in «informazione scientifica sul farmaco» e in «tecnologie farmaceutiche»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) del 20 settembre c.a., con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 13 settembre 1994 all'istituzione dei diplomi universitari in «informazione scientifica sul farmaco» e in «tecnologie farmaceutiche» nell'Università di Catania;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive disposizioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte quarta al capo I viene aggiunto il capo XVIII e i diplomi universitari in «informazione scientifica sul farmaco» e in «tecnologie farmaceutiche»:

Dopo l'art. 849 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

CAPO XVIII

DIPLOMI UNIVERSITARI
DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 850. — La facoltà di farmacia conferisce i seguenti diplomi di durata triennale:

a) informazione scientifica sul farmaco;

b) tecnologie farmaceutiche.

Il diploma di tecnologie farmaceutiche è articolato in due orientamenti:

*b*1) tossicologia dell'ambiente;

*b*2) prodotti cosmetici.

Tali corsi hanno lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica.

Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in «informazione scientifica sul farmaco» e «tecnologie farmaceutiche».

Quest'ultimo sarà completato dalla denominazione dell'orientamento seguito.

Art. 851 *(Accesso al diploma)*. — L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 852 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma di cui all'art. 1 è dichiarato affine ad un corso di laurea della facoltà.

I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra loro.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facoltà indica altresì l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovrà tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a)*, sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero di insegnamenti di cui in *a)* ed in *b)* che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovrà tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.

Art. 853 *(Articolazioni del corso di studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

Ogni corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità variabile da sei a otto sarà costituito da insegnamenti «istituzionali» facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma.

Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali.

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Le rimanenti annualità fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti «caratterizzanti» lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 854. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

La facoltà nell'attivare il corso degli studi potrà discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a tre.

Art. 854 *(Ordinamento didattico)*. — Le tabelle che seguono riportano i *curricula* dei diplomi universitari della facoltà. In esse sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con relative annualità e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nelle tabelle hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.

DIPLOMA IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO

L'obiettivo del corso di diploma è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali, sui presidi medico-chirurgici e sui prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprietà dei medicamenti, onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 33/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in farmacia.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Tipo	Codice	Gruppo disciplinare	N. Annualità	Esempi disciplinari
Ist.	E09A	Anatomia umana	1	Anatomia umana
Ist.	E05A	Chimica biologica	1	Chimica biologica
Ist.	C03X	Chimica generale inorganica	1	Chimica generale inorganica
Ist.	C05X	Chimica organica	1	Chimica organica
Ist.	E04A	Fisiologia generale	1	Fisiologia generale
Ist.	F04A	Patologia generale	1	Patologia generale
Ist.	A023X P041 B01B	Ist. matematica Statistica Fisica	1	Matematica e fisica
Ist.	F22A F05X	Igiene Microbiologia applicata	1	Microbiologia e igiene
Carat.	C07X	Farmaceutico	2	Chimica medic. 1, 2
Carat.	C08X	Tecn. legisl. farmaceut.	1	Forme farmaceutiche
Carat.	E07X	Farmacologia	2	Farmacol. e tossicol., farmacoterap.
Carat.			2	Annualità per insegnam. caratterizzanti di sede

DIPLOMA IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esso si articola in due orientamenti:

1) tossicologia dell'ambiente;

2) prodotti cosmetici.

L'obiettivo del diploma è quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avrà competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico e per le analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

			Orientamenti		
Tipo	Codice	Area	Tossicologia ambiente Annualità	Prodotti cosmetici Annualità	Esempi disciplinari
Ist.	E05A	Chimica biologica	1	1	Chimica biologica
Ist.	C03X	Chimica generale	1	1	Chimica generale inorganica
Ist.	C05X	Chimica organica	1	1	Chimica organica
Ist.	A023X	Matematica	1	1	Matematica
Ist.	B01B	Fisica	1	1	Fisica
Ist.	F05X F22A	Microbiologia e igiene	1	1	Microbiologia e igiene
Ist.	E09A E04A	Anatomia, fisiologia	1	1	Anatomia e fisiologia della cute
Ist	F04A	Patologia			
Car.	C07X E07X	Tossicologica	2	2	Chimica tossicologica, tossicologia
Car.	C07X E07X C08X	Analitico applic.	2	2	Analisi prodotti cosmetici, analisi chimica e tossic. degli alimenti, tecniche analit. amb.
Car.	C08X	Legislazione	1	1	Socioecon. e legislazione farmac., legisl. alimenti e dell'ambiente, legislaz. dei prodotti cosmetici
Car.	C08X	Tecnologia appl.		2	Forme farmaceutic., chimica dei prodotti cosmetici, chimica degli oli essenziali, prodotti cosmetici
Car.	C09X	Bromatologia	1		Chimica degli alimenti, chimica bromatologica
Car.	C07X	Farmacologia	1		Tossicologia cellulare e molecolare
Car.		Ambientale	1		Chimica dell'ambiente
Car.			1	1	Annualità libera a scelta delle sedi

Art. 855 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale.

Art. 856 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli di facoltà determinato, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 854 e 855.

Nel piano di studi saranno individuati:

gli insegnamenti «istituzionali» e «caratterizzanti» definiti dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 22 settembre 1994

Il rettore: RIZZARELLI

94A6626

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativo a disposizioni dell'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativi alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 15 giugno 1993; senato accademico del 18 giugno 1993; consiglio di amministrazione del 30 giugno 1993);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Decreta:

L'art. 84 relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel modo seguente; sono inoltre inseriti i nuovi articoli dal 131 al 139, relativi al diploma universitario in biotecnologie agro-industriali, con relativo scorrimento dei successivi articoli.

Art. 84. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in fisica;
b) la laurea in matematica;
c) la laurea in scienze biologiche;
d) la laurea in scienze dell'informazione;
e) la laurea in scienze ambientali;
f) il diploma in biotecnologie agro-industriali.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI

Art. 131 *(Istituzione e durata del diploma universitario)*. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.

Il corso ha durata triennale, con un biennio propedeutico ed un terzo anno di indirizzo.

Sono previsti gli indirizzi:

a) biotecnologie industriali;
b) biotecnologie vegetali.

Art. 132 *(Accesso al corso di diploma universitario)*. — L'iscrizione a corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti ammessi a ciascun anno è stabilito annualmente dal consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione al primo anno sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 133 (*Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti)* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 131 è strettamente affine al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali. Per il riconoscimento degli studi, ai fini del passaggio da altri corsi di laurea o di diploma della stessa, o di altre facoltà, la struttura didattica del d.u. utilizzerà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo indicando le singole corrispondenze, anche parziali, tra gli insegnamenti.

La facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, sia gli insegnamenti specifici per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea al corso di diploma, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 134 *(Articolazione del corso degli studi)* — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattico-formativa comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.

Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali, previa stipula di apposite convenzioni.

L'impegno didattico complessivo (in ore 1800) è suddiviso in una prima parte destinato alla formazione di base comune, per 900 ore, una seconda parte destinata alla formazione di indirizzo per 200 ore ed una quota di almeno 200 ore al tirocinio e/o elaborato finale. Le rimanenti ore sono affidate alla scelta del consiglio di corso di diploma per approfondimento teorici o pratici, ampliamenti professionali, ecc.

I contenuti didattico-formativi sono articolati in aree; il monte ore minimo previsto per ciascuna area è indicato nell'art. 137.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, in numero compreso tra quindici e diciotto, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da più docenti.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare a diciotto il numero degli esami.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* potrà essere prevista l'utilizzazione di speciali attività didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stages in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali), da quotarsi in ore sino ad una concorrenza massima di 120.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese. Le modalità di accertamento saranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 135 *(Ordinamento didattico).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Le denominazioni degli insegnamenti di ciascuna area saranno attinti dai raggruppamenti indicati nel decreto ministeriale 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati).

Il consiglio di facoltà, inoltre:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto al precedente art. 132;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o formati da moduli integrati), che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) sceglie le relative discipline, rispettando le indicazioni dei raggruppamenti;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 136 *(Docenza)*. — Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Ateneo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 137 *(Articolazione del corso di diploma)*. — Le aree disciplinari obbligatorie, il numero minimo di ore ed i raggruppamenti disciplinari attinenti sono riportate di seguito.

Formazione di base comune (900 ore).

Area 1) Matematica (120 ore):
raggruppamenti: A021; A022; A041; I250
numero di insegnamenti: due

Area 2) Fisica (60 ore):
raggruppamenti: B011; B012
numero di insegnamenti: uno

Area 3) Chimica (160 ore):
raggruppamenti: C011; C031; C020; C050
numero di insegnamenti: tre

Area 4) Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici (80 ore):
raggruppamenti: E051; E042; G051
numero di insegnamenti: due

Area 5) Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali (120 ore):
raggruppamenti: E051; E012; E033; E031; E011; G052; G025
numero di insegnamenti: due

Area 6) Tecnologie cellulari e biomolecolari (240 ore):
raggruppamenti: E033; E051; E042; G025
numero di insegnamenti: due

Area 7) Economia organizzazione dell'azienda agro-industriale (120 ore):
raggruppamenti: P041; P042; P021; P022; P023; G010; I270
numero di insegnamenti: due

Formazione di indirizzo.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Indirizzo in biotecnologie industriali (200 ore).

Area 8) Principi di ingegneria biochimica

Area 9) Applicazioni di ingegneria biochimica (120 ore):
per le due aree (8 e 9)
raggruppamenti: I151; I263; I152; G052; C020; C040
numero di insegnamenti: due

Area 10) Microbiologia industriale (80 ore):
raggruppamenti: F052; G052; C100
numero di insegnamenti: due

Indirizzo biotecnologie vegetali (200 ore).

Area 11) Biologia delle piante coltivate (100 ore):
raggruppamenti: E012; G051
numero di insegnamenti: due

Area 12) Biotecnologie vegetali (100 ore):
raggruppamento: G025
numero di insegnamenti: due

Art. 138 *(Insegnamenti del corso di diploma)*. — Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà.

A021 Analisi matematica:
Istituzioni di analisi matematica

A022 Calcolo delle probabilità:
Metodi matematici e statistici

A041 Analisi numerica e matematica applicata:
Metodi matematici applicati alla biologia

A042 Informatica:
Informatica
Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici

B011 Fisica generale:
Laboratorio di fisica
Metodi di osservazione e misura

B012 Fisica:
Fisica
Laboratorio di fisica

C011 Chimica analitica:
Chimica analitica
Laboratorio di chimica

C020 Chimica fisica:
Chimica fisica
Chimica fisica biologica
Esercitazioni di chimica fisica

C031 Chimica generale e inorganica:
Chimica
Chimica generale e inorganica
Laboratorio di chimica

C032 Strutturistica chimica:
Biocristallografia
Strutturistica chimica

C040 Chimica industriale:
Biopolimeri
Chimica delle macromolecole
Tecnologie chimico-agrarie

C050 Chimica organica:
Chimica delle sostanze organiche naturali
Chimica organica
Laboratorio di chimica

C100 Chimica delle fermentazioni:
Chimica delle fermentazioni
Tecnologie microbiologiche

E011 Botanica generale e sistematica, fitogeografia:
Botanica
Botanica sistematica
Citologia e citofisiologia vegetale
Citologia ed embriologia vegetale
Micologia
Ultrastrutture vegetali

E012 Fisiologia vegetale:
Biochimica vegetale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fisiologia vegetale applicata

E031 Biologia generale ed ecologia:
Biologia
Ecologia
Ecologia applicata

E033 Genetica:
Genetica
Genetica applicata
Genetica molecolare
Genetica vegetale

E042 Biologia molecolare:
Biologia molecolare
Macromolecole biologiche

E051 Chimica biologica:
Biochimica applicata
Biochimica industriale
Chimica biologica
Metodologia biochimica

F052 Microbiologia applicata:
Microbiologia
Microbiologia applicata
Microbiologia e igiene

G010 Economico estimativo:
Economia agraria
Tecnica della commercializzazione dei prodotti agricoli

G025 Miglioramento genetico delle piante agrarie:
Genetica agraria
Manipolazione genetica degli organismi di interesse agrario
Metodologie avanzate di selezione genetica
Miglioramento genetico delle piante agrarie

G051 Chimica agraria e pedologia:
Chimica agraria vegetale
Fisiologia delle piante agrarie

G052 Industrie agrarie e microbiologia agraria:
Biotecnologie delle fermentazioni
Industrie agrarie
Industrie alimentari
Microbiologia degli alimenti
Microbiologia industriale

I151 Chimica industriale:
Processi biologici industriali
Tecnologie e processi biochimici industriali

I152 Impianti e processi chimici:
Impianti chimici e processi dell'industria alimentare
Macchine e impianti industrie alimentari
Tecnica delle fermentazioni industriali
Teoria e sviluppo dei processi chimici

I250 Calcolatori elettronici:
Elementi di informatica
Teoria e applicazione dei calcolatori elettronici

I263 Bioingegneria chimica:
Bioingegneria
Princìpi di bioingegneria

I270 Ingegneria economico-gestionale:
Economia ed organizzazione aziendale

P021 Economia aziendale:
Economia aziendale

P022 Economia e tecnica delle aziende industriali:
Economia delle aziende industriali

P023 Organizzazione aziendale:
Organizzazione aziendale

P041 Statistica:
Metodologia statistica
Metodologia statistica per la ricerca sperimentale
Statistica
Tecniche di analisi dei dati

P042 Statistica economica:
Controllo statistico della qualità

Art. 139 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma ha lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso consiste nella discussione di uno o più elaborati svolti sotto la responsabilità di uno o più docenti di insegnamenti dei quali il candidato ha superato l'esame di profitto, secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 1° settembre 1994

Il rettore: SCHIPPA

94A6625

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 ottobre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1538,47
ECU	1947,70
Marco tedesco	1023,26
Franco francese	298,07
Lira sterlina	2472,32
Fiorino olandese	913,20
Franco belga	49,728
Peseta spagnola	12,305
Corona danese	260,93
Lira irlandese	2444,01
Dracma greca	6,674
Escudo portoghese	9,996
Dollaro canadese	1132,89
Yen giapponese	15,715
Franco svizzero	1227,34
Scellino austriaco	145,39
Corona norvegese	234,74
Corona svedese	212,82
Marco finlandese	332,18
Dollaro australiano	1133,08

94A6711

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 9

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 241 D.P. — Data: 15 novembre 1988. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cosenza. — Intestazione: Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, sede di Cosenza. — Titoli del debito pubblico: nominativi 20. — Capitale: L. 19.226.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso unmese dalla data dellaprima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

94A6420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 23 settembre 1994 il dott. Ettore Fontana, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Doclasa Cremona» a r.l., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 24 novembre 1984 in sostituzione del dott. Giuseppe Guelpa, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 il dott. Bruno Mario Guarnieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Matera Città 2000 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 ottobre 1992 in sostituzione del dott. Vincenzo Marranzini, dimissionario.

94A6630

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per i vini «Oltrepò Pavese».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per i vini «Oltrepò Pavese», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche ha espresso parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate, dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La denominazione di origine «Oltrepò Pavese» con le specificazioni aggiuntive: Rosso, Rosato, Rosso Riserva, Buttafuoco e Sangue di Giuda, è riservata ai vini rossi o rosati ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Barbera: dal 25% al 65%;

Croatina: dal 25% al 65%;

Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiutamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 45%.

b) La denominazione di origine «Oltrepò Pavese, con la specificazione del nome di uno dei vitigni di cui appresso nonché con la specificazione di Spumante (vitigni a bacca bianca e Pinot Nero vinificato in bianco), di Liquoroso o di Passito (Moscato per entrambe le tipologie), è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai seguenti vitigni:

Bonarda:

vitigni: Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda) dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse: Barbera, Ughetta, Uva Rara congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Barbera:

vitigni: Barbera dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse: Croatina, Uva Rara, Ughetta e Pinot Nero congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Riesling Italico:

vitigni: Riesling Italico minimo 85%; Riesling Renano, Pinot Nero, Pinot Grigio e Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Riesling Renano:

vitigni: Riesling Renano minimo 85%; Riesling Italico, Pinot Nero, Pinot Grigio e Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Cortese:

vitigni: Cortese minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Moscato:

vitigni: Moscato bianco minimo 85%; Malvasia di Candia aromatica massimo 15%.

Pinot Nero:

vitigni: Pinot Nero minimo 85%; Pinot Grigio, Pinot Bianco e Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Malvasia:

vitigni: Malvasia di Candia aromatica minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, fino ad un massimo del 15%.

Pinot Grigio:

vitigni: Pinot Grigio minimo 85%; Pinot Nero, Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay:

vitigni: Chardonnay minimo 85%; Pinot Nero, Pinot Grigio, Pinot Bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Sauvignon:

vitigni: Sauvignon minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Sauvignon:

vitigni: Cabernet Sauvignon minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Per la denominazione «Oltrepo Pavese» Spumante metodo classico le percentuali di vini utilizzati nella produzione devon essere:

Pinot Nero vinificato in bianco minimo 70% Chrdonnay, Pinot Grigio e Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.

Il nome di vitigno, le menzioni specifiche tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie di vino elencate nel presente articolo, debbono essere indicate nella designazione del prodotto seguendo immediatamente la denominazione di origine «Oltrepò Pavese».

I conduttori interessati ai vigneti iscritti all'albo dell'«Oltrepò Pavese» Buttafuoco e Sangue di Giuda, all'atto della denuncia delle uve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, possono rivendicare la denominazione di origine «Oltrepò Pavese» rosso, qualora le uve non assicurino un titolo alcolometrico columico naturale previsto per l'«Oltrepò Pavese» Buttafuoco e «Oltrepò Pavese» Sangue di Giuda.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Oltrepò Pavese» rosso rosato o rosso riserva, con la specificazione di vitigno e «Oltrepò Pavese» Spumante, comprende la fascia vitivinicola collinare dell'«Oltrepò Pavese» per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.

Tale zona è così delimitata:

parte dal km. 136 + 150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud a raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia ad est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, ad incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo inconro con la strasa statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km. 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

La zona di produzione del vino «Oltrepò Pavese» Buttafuoco insita pure in quella più ampia dei vini «Oltrepò Pavese», comprende i territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castagna, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

La zona di produzione del vino «Oltrepò Pavese» sangue di Giuda, insita anch'essa nell'area più ampia dei vini «Oltrepò Pavese» è delimitata come segue:

dalla strada statale n. 10 al km. 162+700 segue quale confine ad est la strada comunale per Bosnasco, Costamontefedele Casa dei Rovati, Montù Beccaria. Al bivio di questa, prima dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce verso sud alle frazioni: Ca' de' Bernardini, Borsoni, Bergamasco, Poggiolo ed ancora per Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa.

Da qui scende a nord per la provinciale Santa Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia ad ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino ad incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondi valle e i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2, e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

		Prod max uva	Resa max vino
		—	—
Oltrepò Pavese	rosso, rosso riserva e rosato	110	65%
Oltrepò Pavese	Buttafuoco	105	65%
Oltrepò Pavese	Sangue di Giuda	105	65%
Oltrepò Pavese	Barbera	120	70%
Oltrepò Pavese	Bonarda	105	65%
Oltrepò Pavese	Riesling Italico	110	65%
Oltrepò Pavese	Riesling Renano	100	65%
Oltrepò Pavese	Cortese	110	65%
Oltrepò Pavese	Moscato	110	70%
Oltrepò Pavese	Moscato passito	110	45%
Oltrepò Pavese	Malvasia	115	70%
Oltrepò Pavese	Pinot Nero (vinificato in bianco)	100	60%
Oltrepò Pavese	Pinot Nero (vinificato in rosso e rosato)	100	65%
Oltrepò Pavese	Pinot Grigio (vinificato in bianco)	100	60%
Oltrepò Pavese	Pinot Grigio (vinificato in rosso e rosato)	100	65%
Oltrepò Pavese	Chardonnay	100	65%
Oltrepò Pavese	Sauvignon	100	65%
Oltrepò Pavese	Cabernet Sauvignon	105	70%

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra elencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Lombardia annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 2 dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

È consentito inoltre che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte, le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'«Oltrepò Pavese» delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling italico, Riesling renano, Pinot Nero, Pinot Grigio, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di «Oltrepò Pavese» Moscato liquoroso.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

	vol %
Oltrepò Pavese Rosso	11
Oltrepò Pavese Rosato	10
Oltrepò Pavese Rosso Riserva	12
Oltrepò Pavese Buttafuoco	11,50
Oltrepò Pavese Sangue di Giuda	11,50
Oltrepò Pavese Barbera	11
Oltrepò Pavese Bonarda	10,50
Oltrepò Pavese Riesling italico	10
Oltrepò Pavese Riesling renano	10,50
Oltrepò Pavese Cortese	10
Oltrepò Pavese Moscato	9,50
Oltrepò Pavese Moscato passito	10
Oltrepò Pavese Moscato liquoroso	12
Oltrepò Pavese Malvasia	9,50
Oltrepò Pavese Pinot Nero	10
Oltrepò Pavese Pinot Grigio	10
Oltrepò Pavese Chardonnay	10
Oltrepò Pavese Sauvignon	10
Oltrepò Pavese Cabernet Sauvignon	10,50

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti «Oltrepò Pavese» Cortese, «Oltrepò Pavese» Riesling italico, «Oltrepò Pavese» Riesling renano, «Oltrepò Pavese» Moscato, «Oltrepò Pavese» Malvasia, «Oltrepò Pavese» Chardonnay, «Oltrepò Pavese» Pinot Nero e «Oltrepò Pavese» Sauvignon possono tuttavia assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9%.

In tal caso la destinazione delle uve alla spumantizzazione dovrà essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Oltrepò Pavese» rosso e rosso riserva. Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.

La denominazione «Oltrepò Pavese» rosso riserva è riservata ai vini sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella preparazione dei vini «Oltrepò Pavese» Spumanti Pinot Nero, Riesling italico, Riesling renano, Cortese, Chardonnay, Moscato, Malvasia e Sauvignon deve essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclave con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Per la spumantizzazione dell'«Oltrepò Pavese» Spumante, e «Oltrepò Pavese» Pinot Nero metodo classico, l'elaborazione deve prevedere un periodo complessivo di 24 messi dalla vendemmia, di cui 18 sulle fecce, se prodotto millesimato; e di 18 mesi dalla vendemmia, di cui 12 sulle fecce se prodotto non millesimato.

L'uso del termine «rosato» è ammesso solo se i vini presentano la corrispondente tonalità di colore e se provengono da uve rosse di cui all'art. 2.

Il vino «Oltrepò Pavese» Moscato liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo dal vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato liquoroso è ammessa l'aggiunta, prima durante e dopo la fermentazione di alcol puro, acquavite, mosto concentrato.

È consentita la produzione di «Oltrepò Pavese» Moscato passito partendo dalle uve Moscato di cui all'art. 2, sottoposte a tradizionale appassimento.

Il vino «Oltrepò Pavese» Moscato passito non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Oltrepò Pavese» rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Oltrepò Pavese» rosato:
colore. rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;
è prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepò Pavese» rosso riserva:
colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
odore: profumo intenso, etereo;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Oltrepò Pavese» Buttafuoco:
colore: rosso vivo, più o meno intenso;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
è prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepò Pavese» Sangue di Giuda:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno, di corpo, frizzante tendente al dolce;
residuo zuccherino minimo: 30 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12% di cui almeno 6% vol. svolti;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco minimo: 22 per mille;
è prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepò Pavese» Barbera:
colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
odore: vinoso, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
sapore: sapido, di corpo, leggermente tannico, acidulo e talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
è prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepò Pavese» Bonarda:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo intenso e gradevole;
sapore: secco, amabile o dolce, leggermente tannico, fresco e talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
è prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepò Pavese» Riesling Italico:
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: fresco, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepò Pavese» Riesling Renano:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: fresco, gradevole, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
è prevista la tipologia: spumante.

«Oltrepò Pavese» Cortese:
colore: paglierino chiaro;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: morbido, fresco, piacevole talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepò Pavese» Moscato:
colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, gradevole, vivace o frizzante;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50%;
se spumante: 6%;
titolo alcolometrico voluminico complessivo minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepò Pavese» Moscato liquoroso dolce e/o secco:
colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
odore: aromatico intenso;
sapore: vellutato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
tipo dolce: 17,5/22% di alcool, con residuo zuccherino non inferiore a 50 gr/l.;
tipo secco: 18/22% di alcool con residuo zuccherino massimo di 40 gr/l.;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Oltrepò Pavese» Moscato passito:
colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
odore: aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 18%;
residuo zuccherino massimo: 60 gr/l.;
acidità totale minima: 3,50 per mille;
estratto secco minimo: 24 per mille.

«Oltrepò Pavese» Malvasia.

colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico, intenso,
sapore: secco, amabile, dolce, talvolta vivace o frizzante;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 20 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto: 5,5%;
se spumante: 6%;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepò Pavese» Pinot nero.

colore: paglierino, verdognolo chiarissimo oppure rosato o rosso secondo il sistema di vinificazione;
odore: caratteristico;
sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole; i tipi bianco e rosato possono essere talvolta vivaci o frizzanti;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
se vinificato in rosso 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste (per i tipi bianco e rosato) le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepò Pavese» Pinot grigio:

colore: paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: fresco, sapido, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
è prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepò Pavese» spumante (bianco o rosato):

colore: paglierino più o meno intenso o rosato tendente al cerasuolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: fresco o di lievito, sapido, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Oltrepò Pavese» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, fruttato con vena aromatica;
sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole, talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
residuo zuccherino: 12 gr/l.;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo· 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepò Pavese» Sauvignon·

colore: paglierino,
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, fresco e piacevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo· 17 per mille;
e prevista la tipologia: spumante.

«Oltrepò Pavese» Cabernet Sauvignon

colore. rosso rubino intenso;
odore: leggermente erbaceo, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto secco

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, località, fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Per i vini «Oltrepò Pavese» Bonarda, «Oltrepò Pavese» Sangue di Giuda, «Oltrepò Pavese» Moscato e «Oltrepò Pavese» Moscato liquoroso e «Oltrepò Pavese» Moscato passito, è obbligatoria l'indicazione in etichetta del termine «abboccato» o del termine «amabile» quando il residuo zuccherino supera i 18 gr/l. e del termine «dolce» quando il residuo zuccherino supera i 45 gr/l.

Per il tipo «Oltrepò Pavese» Moscato liquoroso, è facoltativo riportare la specificazione liquoroso mentre è obbligatoria l'indicazione del tipo secco o dry.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Oltrepò Pavese» può essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione è obbligatoria per i tipi «Rosso Riserva», «Sangue di Giuda», «Buttafuoco» e «Moscato Passito».

94A6597

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende già rilasciata alla società Fidadria S.r.l., con modificazione della denominazione sociale e della forma giuridica in Sifru Gestioni - Società fiduciaria S.p a , con trasferimento della sede sociale da Rimini a Brescia, con limitazione dell'attività fiduciaria esercitabile alla sola attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 1° luglio 1987 con il quale la società «Fiduciaria Verbano S.r.l.», con sede in Gavirate, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende ai sensi delle norme sopra citate è modificato per quanto concerne la denominazione divenuta ora «Fiduciaria Vicentina S.r.l.» e per quanto riguarda la sede sociale trasferita a Vicenza.

94A6651

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 24 maggio 1991, concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 25 luglio 1991)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 19, prima colonna, all'art. 146 dello statuto, al punto 9) Corso di laurea in ingegneria informatica, dove è scritto «a) *automazione* e sistemi di automazione industriale;», leggasi: «a) *automatica* e sistemi di automazione industriale,»; sempre nella medesima colonna, all'art. 149 dello statuto, al punto 8) Corso di laurea in ingegneria delle telecomuncazioni, al quart'ultimo rigo, dove è scritto: «H071 - Scienza delle *cotruzioni*», leggasi: «H071 - Scienza delle *costruzioni*»; al medesimo art. 149, al punto 9) Corso di laurea in ingegneria informatica, riportato nella stessa pag. 19, seconda colonna, il terz'ultimo raggruppamento: «*I230 Telecomunicazioni I*» è da intendersi soppresso

94A6634

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 4 4 0 9 4 *

L. 1.300